

COMUNE DI MONZA

ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

**Relazione di conciliazione  
economico-finanziaria del  
Rendiconto della Gestione 2004**

# RELAZIONE DI CONCILIAZIONE TRA I DATI DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA E QUELLI DELLA CONTABILITA' ECONOMICA NEL CONSUNTIVO 2004

## Premessa

La contabilità economica integrata con la contabilità finanziaria permette di rilevare costi e proventi della gestione con un maggiore dettaglio sia in termini di tipologia di spesa che in termini di competenza.

Rispetto al principio di competenza finanziaria possono evidenziarsi alcune differenze con il principio di competenza economica. Questo avviene in caso di impegno di spesa riguardante prestazioni che effettivamente vengono rese a cavallo dell'esercizio. In questo modo partendo da un impegno che finanziariamente è interamente di competenza dell'esercizio, si può arrivare ad identificare parte di quella spesa che economicamente deve essere ripartita su due o più esercizi.

Partendo dal presupposto che la nostra contabilità economica è stata predisposta affinché l'imputazione economica avvenga al momento della liquidazione, si intende sottolineare che per la parte di spesa che al momento della stesura del consuntivo di un esercizio non è ancora stata liquidata nemmeno a residuo, è possibile fare due diversi tipi di valutazione economica.

Una prima valutazione può reputare opportuno imputare comunque a quell'esercizio tutto l'importo impegnato. E in tale caso noi procediamo a creare dei subimpegni per la parte di impegno rimasto disponibile, ai quali diamo imputazione economica.

Nel caso in cui si ritenga, invece, che il non aver ancora liquidato tale spese crea il presupposto per considerare le stesse di competenza economica dell'esercizio successivo si lascia l'imputazione da liquidazione, che avverrà solo sull'esercizio successivo. Addirittura in alcuni casi, impegni presi al termine dell'anno che poco avrebbe senso imputare economicamente a quell'esercizio, possono essere imputati al momento dell'impegno ma, dando competenza per l'esercizio successivo, verranno poi stornati nel calcolo dei risconti.

Si sottolinea infine che avendo quest'Amministrazione una gestione economico-analitica si è reso necessario scegliere come momento di imputazione del costo quello della liquidazione, momento in cui si è in grado di rilevare esattamente la tipologia di costo e il centro di costo a cui imputarlo. Pertanto, da quando l'imputazione dei costi non coincide più con l'impegno, non è possibile evidenziare una perfetta quadratura dei debiti aperti al 31/12 con l'importo dei residui indicati nelle stampe del conto consuntivo, per effetto dei costi sospesi che non è corretto mandare a costo in questo esercizio.

### **Consistenza finale dei debiti di funzionamento nel conto del patrimonio**

Nei consuntivi antecedenti il 2003 il conto economico e il conto del patrimonio venivano compilati a mano, pertanto si partiva dall'impegnato per determinare i costi di esercizio. Tuttavia con una procedura di contabilità economico-analitica si è in grado di entrare maggiormente nel dettaglio di liquidazioni e competenze. La nostra imputazione economica avviene da liquidazione e non da impegno a meno di situazioni particolari in cui si decida di imputare direttamente dall'impegno. Il debito rilevato come contropartita sorge quindi in due momenti diversi. Se si imputa da liquidazione il debito sorge nel momento di questa operazione, se si imputa all'atto dell'impegno il debito sorge nel momento in cui questo viene assunto.

Nei consuntivi precedenti, ad esempio, quindi se vi era un impegno pari a 100 e liquidato per 80 automaticamente il debito che appariva nel conto del patrimonio era pari a 20, coincidente con il residuo che si andava a riportare nell'esercizio successivo. E quindi la consistenza finale dei debiti di funzionamento nel conto del patrimonio coincideva con il totale residui da riportare della spesa di parte corrente.

Dal 2003 lo stesso esempio dà origine a scritture differenti. Ovvero, se si usa l'imputazione da liquidazione la contropartita che rileva il debito leggerà a fine consuntivo un debito pari a zero (tutto ciò che si liquida e quindi si imputa è pari a ciò che si paga). Ciò che però viene liquidato nell'esercizio successivo, su residuo, economicamente è considerato di competenza dell'esercizio precedente. Pertanto la data di competenza sulla liquidazione permette alla procedura di calcolare un rateo passivo sull'imputazione avvenuta nell'anno successivo. Da qui si evince che il debito sorto per queste liquidazioni "future" viene rilevato nei debiti di funzionamento al momento della liquidazione e quindi nel conto del patrimonio successivo, mentre in quello dell'esercizio in corso si avrà la rilevazione di questo debito "sospeso" tra i ratei passivi nel conto patrimoniale passivo "costi per fatture da ricevere".

### **Prospetto di conciliazione di entrata**

Tutto il titolo I di entrata viene imputato a conto economico nella voce A1 dei proventi della gestione. I proventi tributari sono quindi rappresentati dalle categorie 1 (imposte) 2 (tasse) e 3 (tributi speciali)

Le entrate di titolo II confluiscono nella voce A2 del conto economico come proventi da trasferimenti.

Il titolo III di entrata rappresentato dalle entrate extra-tributarie, invece, da origine a diverse imputazioni economiche. La categoria 1 (proventi dei servizi pubblici) confluisce interamente nella voce A3 del conto economico, la categoria 2 (proventi gestione patrimoniale) confluisce interamente nella voce A4 del conto economico, la categoria 3 (proventi finanziari) confluisce nella voce D20 del conto economico che rileva gli interessi attivi della gestione finanziaria. La categoria 4 (proventi per utili da aziende speciali e partecipate) confluisce nella voce C17 del conto economico.

Fino a qui la corrispondenza tra la rilevazione contabile e quella economica è molto elevata. Ma dalla categoria 5 (proventi diversi) l'analisi diviene più dettagliata. Tra i proventi diversi infatti vengono considerati anche gli ammortamenti attivi che non hanno rilevazione contabile, quindi non troviamo negli importi accertati, ma hanno una rilevazione puramente economica. Gli ammortamenti attivi della gestione economica 2004 sono stati calcolati sulle opere concluse nel 2004, ovvero quelle che sono state stornate dalle immobilizzazioni in corso per essere imputate alle specifiche voci del patrimonio attivo, come si evidenzia nel conto del patrimonio. Tuttavia l'ammortamento attivo viene calcolato solo per la parte dell'opera conclusa che è stata finanziata con entrate che hanno rilevato un incremento dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o dei conferimenti da concessioni di edificare. Pertanto l'ammortamento attivo non sarà mai calcolato sull'importo dell'intera opera conclusa a meno che la stessa sia interamente finanziata con quella tipologia di entrata. In particolare possiamo indicare che per il 2004 abbiamo ridotto per ammortamenti attivi i conferimenti da trasferimenti in c/capitale di 85.933 e quelli di concessioni di edificare per 104.107. Quindi tra i proventi diversi vi sono, oltre a quelli derivanti da imputazioni contabili, anche gli ammortamenti attivi. Bisogna infine aggiungere alle opere concluse nel 2004 anche le donazioni che non rilevano incassi contabili e le opere a scomputo danno origine ad ammortamenti attivi. Questi però non influenzano né i risultati nel conto economico né i totali attivi e passivi del conto del patrimonio. Infatti in questo caso abbiamo l'imputazione alla specifica voce dell'attivo del bene acquisito e contemporaneamente la rilevazione del conferimento di capitale nella specifica voce del passivo ed allo stesso tempo la rilevazione dell'ammortamento passivo del bene che nel conto economico viene bilanciato dall'ammortamento attivo fatto sul conferimento di capitale ricevuto.

Le entrate di titolo IV sono invece da distinguere tra l'alienazione dei beni (categoria 1) e i trasferimenti di capitale (categoria 2, 3 e 4).

Le alienazioni normalmente indicano una riduzione della voce patrimoniale attiva di quel bene (che poi, dall'analisi del valore a patrimonio del bene potrebbe dare origine ad una rilevazione di minusvalenza o plusvalenza, che però non è il caso specifico di quest'anno). Tuttavia per meglio comprendere il prospetto di conciliazione è necessario ricordare che se per i primi tre titoli di entrata si è proceduto ad imputare i proventi da accertamento, per titolo

IV si sono imputati i proventi solo da ordinativo. Pertanto i valori che noi vediamo indicati nel conto del patrimonio non possono coincidere con gli importi degli accertamenti indicati nel prospetto di conciliazione. Si tratta pertanto solo degli incassi su accertamenti di competenza (quelli su residuo no, in quanto l'anno scorso si è voluto mantenere imputazione da accertamento anche per titolo 4).

Per i trasferimenti di capitali dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti del settore pubblico il ragionamento è analogo. Si sono considerati solo gli incassi sugli accertamenti di competenza. Per la categoria 5 il discorso è un po' più delicato. Qui infatti si trovano gli oneri di urbanizzazione che finanziano sia opere di parte corrente, quali le manutenzioni, sia spese in c/capitale. Non potendo sapere l'esatta distinzione dei finanziamenti al momento della registrazione degli accertamenti si procede ad imputare interamente gli accertamenti, e quindi non gli incassi, andando a indicare la quota che finanzia la parte corrente più gli edifici di culto, alla voce A6 del conto economico e la quota rimanente, cioè quella che finanzia le opere di titolo 2, alla voce BII del conto del patrimonio passivo. Tuttavia non tutta la categoria 5 è costituita da oneri di urbanizzazione. Vi sono altre tipologie di entrata. Pertanto su tutti gli accertamenti che non sono relativi a questo tipo di proventi vengono imputati alla voce BI del conto del patrimonio passivo solo per la parte incassata in competenza.

Il titolo V di entrata riguarda le accensioni di prestiti. Si sta quindi parlando principalmente dei mutui passivi che vengono accesi per finanziare diverse opere. In questo caso l'imputazione alla voce C12 del conto del patrimonio passivo avviene direttamente da accertamento perché è quello l'importo su cui verrà fatto il piano di ammortamento del mutuo che si andrà a pagare nelle spese di parte corrente per gli interessi passivi e nelle spese di titolo III per la quota capitale.

Il titolo VI non ha grandi ripercussioni sulla gestione economica. Essendo costantemente pareggiata dal titolo IV di spesa verrà rilevata solo nel conto del patrimonio per la movimentazione dei crediti per conto terzi. In particolare evidenziamo che solitamente nel prospetto di conciliazione si riporta solo l'importo accertato indicando la voce BII3e del conto del patrimonio attivo. In realtà in questa voce si rileva l'aumentare del credito per l'importo impegnato e il ridursi dello stesso per l'incassato su competenza e su residuo, nonché per eventuale riaccertamento dei residui. Solo per l'entrata però le rilevazioni dei depositi cauzionali hanno una voce apposita, cioè AIII5 del conto del patrimonio attivo. Pertanto la quadratura dei dati inseriti nel conto del patrimonio attivo si avrà sommando le variazioni positive da finanziaria e sottraendo quelle negative da entrambe le voci patrimoniali. Il valore ottenuto sarà pari all'accertato meno l'incassato competenza /residuo meno eventuali riaccertamenti di titolo VI delle entrate

Le voci inserite in fondo al prospetto di conciliazione sono la voce E22 "insussistenze del passivo" e E23 "sopravvenienze attive". Queste sono rappresentate rispettivamente da

riduzione di impegni a residuo o incrementi di accertamenti a residuo. Il primo caso è una riduzione di un costo che abbiamo già rilevato in conti economici passati e pertanto rappresenta un provento straordinario. Il secondo caso rileva una maggiore entrata e pertanto un provento straordinario. Nel nostro ente non ci sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e nemmeno variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione.

### **Prospetto di conciliazione di spesa**

La conciliazione tra i dati contabili e quelli finanziari nella parte della spesa è un pochino più complessa in quanto per poter procedere ad analisi più dettagliata dei dati economici, impostando quindi una contabilità economico-analitica, si è scelta l'imputazione da liquidazione invece che da impegno. Questo dà luogo a discrepanza tra il dato dell'impegnato e quello dell'imputato economicamente. Questo perché ci possono essere rilevazioni di "FINTI RATEI" ovvero ratei che vengono calcolati su liquidazioni avvenute nell'esercizio successivo, su impegno a residuo con competenza dell'anno precedente che economicamente si va a riportare nell'esercizio di competenza economica con il calcolo di un rateo passivo, ma in realtà nel prospetto di conciliazione non si deve sommare tale importo all'impegnato perché quella liquidazione fa già parte dell'importo complessivo dell'impegno indicato in contabilità finanziaria. Questa è la ragione per cui vengono chiamati "FINTI RATEI". Sono cioè veri ratei rispetto al momento in cui si decide di imputare il costo, ma finti rispetto all'importo dell'impegnato complessivo.

Altra valutazione da fare è che ci possono essere i cosiddetti costi sospesi. I costi sospesi sono gli stessi che si indicano nei conti d'ordine insieme agli importi impegnati e non pagati di titolo II di spesa. Questi sono rappresentati da importi già impegnati nel corso dell'esercizio che vengono considerati ma che non sono ancora stati liquidati al momento in cui si sta chiudendo il consuntivo (quindi si parla del mese di maggio successivo a quello dell'esercizio contabile che si chiude come consuntivo) oppure liquidazioni già fatte entro il maggio successivo su impegni contabilmente di competenza del consuntivo che si sta chiudendo, ma che per valutazioni specifiche si considerano di competenza dell'esercizio futuro e quindi bisogna considerare il costo sostenuto come costo sospeso.

Tra le rettifiche sulle spese correnti vi è anche quella relativa all'IVA.

Altro particolare si ritrova nella voce B14 del conto economico rappresentato dai trasferimenti, in quanto qui confluiscono non solo le spese di titolo I intervento 5 ma anche l'importo degli impegni di titolo II intervento 7 relative agli edifici di culto.

Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale il prospetto di conciliazione, vecchio modello, purtroppo non tiene in considerazione il fatto che l'imputazione economica avviene sugli importi liquidati e non quelli impegnati, quindi risulta più difficile evidenziare la corrispondenza dei dati. Si cercherà qui di sintetizzare i più importanti. Tutti gli importi impegnati e non liquidati di titolo II di spesa vanno nei conti d'ordine, eccezione fatta per l'intervento 7 che come si diceva prima vede l'imputazione degli impegni relativi agli edifici di culto imputati direttamente dall'impegno.

Tutto ciò che è liquidato dall'intervento 1 all'intervento 5 viene imputato alle varie voci del conto del patrimonio attivo o con imputazione diretta (come per la maggior parte degli acquisti fatti nell'intervento 5) o passando dalle immobilizzazioni in corso che vengono poi imputate alle specifiche voci solo al termine dell'opera (al pagamento del c.r.e. o del collaudo). Pertanto nelle voci dell'attivo si troveranno nelle variazioni da finanziaria in più le imputazioni dirette, nelle variazioni da altre cause in riduzione delle immobilizzazioni in corso il totale dei pagamenti già effettuati per opere che si chiudono quest'anno e nelle variazioni da altre cause in più la ripartizione di questo totale tra le voci specifiche dell'attivo. Si possono trovare inoltre insieme a questi il valore di opere a scomputo o donazioni non rilevate in finanziaria. Mentre le variazioni da altre cause negative sono generalmente il calcolo degli ammortamenti passivi sui beni. Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da software, incarichi particolari di studi e progettazioni e manutenzioni su beni del demanio statale presenti sul territorio comunale, nel caso in cui si verifichino.

I pagamenti di titolo II di spesa relativo agli interventi 8, 9 e 10 danno luogo a rilevazioni sempre nell'attivo del conto del patrimonio, ma non più nelle immobilizzazioni materiali, quanto in quelle finanziarie.

Il titolo III di spesa rileva i pagamenti per la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi per finanziare le varie opere. Qui si imputa direttamente l'impegno (anche perché c'è sempre perfetta coincidenza tra impegnato e pagato) alla voce C12 del conto del patrimonio passivo.

Per quanto riguarda il titolo IV di spesa vale tutto ciò premesso per la parte di entrata. Il prospetto indica l'importo dell'impegnato nella voce corretta del conto del patrimonio passivo. E' necessario, invece, controllare che la somma algebrica della variazioni da finanziaria indicate in quella voce coincidano esattamente con il valore trovato finanziariamente pari all'impegnato meno il liquidato meno le variazioni di riaccertamento residui.

La voce indicati sul fondo del prospetto B16 rappresenta gli ammortamenti di esercizio calcolati sulle opere concluse nel corso del 2004, sulle opere a scomputo dell'anno, sulle donazioni dell'anno e su tutti i beni ancora in ammortamento secondo i dati storici in nostro possesso. La voce E25 rappresenta invece le insussistenze dell'attivo, dato

contabilmente non identificabile in quanto il dato contabile visibile è la somma algebrica di insussistenze e plusvalenze. Per conciliare il dato con quello contabile si ricorda però che il totale riaccertato indicato contabilmente è la somma algebrica di questi due dati decurtando però quelle variazioni su accertamenti a residuo che non danno luogo ad una vera e propria insussistenza economica. Bisogna infatti ricordare che la riduzione degli accertamenti di titolo IV da luogo non ad una insussistenza dell'attivo ma ad una riduzione dei conferimenti di capitale indicati nella voce BI del conto patrimonio passivo.

Non si hanno né variazioni delle rimanenze di materie prime né accantonamenti per svalutazione crediti.